

## ALLEGATO 4

### BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE

(Articoli 13 LR 3/2021 e 17 del regolamento)

**Oggetto: Bando per la concessione di contributi alle imprese finalizzati all'acquisto e all'attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi. Articolo 13 della legge regionale 22 febbraio 2021, n.3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)). DPREg n. 165/Pres/2022.**

#### **art. 1** oggetto del bando

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 3/2021, il Comune \_\_\_\_\_(eventualmente, per i distretti sovracomunali, inserire il capofila) del distretto di commercio \_\_\_\_ predispone il presente bando finalizzato allo sviluppo tecnologico delle imprese, in particolare incentiva l'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e lo sviluppo della digitalizzazione e l'implementazione dei sistemi di Information Technology (IT), nonché allo sviluppo sostenibile.

#### **art. 2** beneficiari e requisiti

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 3/2021, possono beneficiare del contributo le imprese che:

- a) hanno un'unità operativa all'interno degli ambiti territoriali dei distretti del commercio;
- b) risultano attive e iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo;
- c) non si trovano in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti prima della data di presentazione della domanda di contributo.

#### **art. 3** regime d'aiuto e spese ammissibili

1. I contributi a favore delle imprese sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.

2. Sono ammissibili le spese individuate all'articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 3/2021 e relative alle seguenti tipologie di interventi:

- a) all'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi;
- b) sviluppo tecnologico correlato alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati;
- c) allo sviluppo della digitalizzazione e implementazione dei sistemi di Information Technology (IT).

3. Le spese non ricomprese nei punti precedenti sono considerate non ammissibili.

4. L'entità del contributo \_\_\_\_\_.

#### **art. 4** termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda può essere presentata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al Comune \_\_\_\_\_, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo \_\_\_\_\_, indicando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: <<BANDO DIGITALIZZAZIONE IMPRESE 2023>>, seguita dalla denominazione puntuale dell'impresa richiedente.

2. La domanda è redatta secondo il modello predisposto dal Comune e pubblicato con il bando recante le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e le autocertificazioni rilevanti rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui l'istante dichiara:

a) il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.

3. La domanda è integrata, altresì, dalla dichiarazione di impegno di rispetto del massimale degli aiuti erogati in regime *de minimis*, dalla dichiarazione di accettazione degli obblighi di tracciabilità.

#### **art. 5** istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria acquisisce dal responsabile del procedimento le singole istanze pervenute tramite il modello di domanda e procede alla valutazione della regolarità e completezza di ciascuna domanda e della documentazione allegata.

2. La documentazione relativa all'istanza di presentazione della domanda è presentata dall'impresa e deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) denominazione e dimensione dell'impresa;

b) descrizione dell'iniziativa dalla quale si evince la coerenza rispetto agli interventi di cui all'articolo 13 della legge regionale 3/2021 e del regolamento;

c) \_\_\_\_\_;

d) \_\_\_\_\_;

#### **art. 6** concessione ed erogazione del contributo

1. Le assegnazioni delle risorse concesse entro \_\_\_\_\_ giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo \_\_\_\_\_ del bando.

2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità per la conclusione e rendicontazione dell'iniziativa.

3. L'erogazione è disposta in unica soluzione all'atto della rendicontazione.

#### **art. 7** rendicontazione

1. L'impresa presenta la rendicontazione della spesa entro il termine stabilito dal decreto di concessione.

#### **art. 8** modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa è effettuata dall'istante entro il termine indicato dal decreto di concessione oppure entro il termine massimo di \_\_\_\_\_.
2. Ai fini della rendicontazione l'istante deve presentare, a corredo del modulo di domanda, la seguente documentazione:
  - a) copia dei documenti di spesa;
  - b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento con mezzo tracciabile (bonifico bancario/postale, assegno bancario/circolare, copia dell'estratto conto e altri sistemi capaci di garantire tracciabilità del flusso finanziario);
  - c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera b).

### **art. 9** irregolarità o incompletezza della documentazione

1. Se le istanze, ovvero la documentazione a rendiconto, risultano irregolari o incomplete il responsabile del procedimento comunica all'istante le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e assegna un termine, non superiore in ogni caso a trenta giorni, per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il contributo, ove concedibile, è eventualmente determinato sulla base della documentazione agli atti.

### **art. 10** divieto di cumulo

1. I contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

### **art. 11** liquidazione

### **art. 12** controlli

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza su quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000.
2. Potranno essere operati dei controlli, a cura degli uffici comunali competenti, allo scopo di verificare la congruità e lo stato di corrispondenza delle opere realizzate rispetto a quelle dichiarate ed indicate nella documentazione trasmessa insieme alla domanda di contributo.
3. I beneficiari del contributo sono tenuti a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

### **art. 13** revoche o rinunce

1. Si procederà alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, del contributo in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dal Comune o di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero.

2. Il beneficiario del contributo può comunicare la rinuncia all'erogazione del contributo mediante presentazione di apposita dichiarazione scritta.

#### **art. 14** pubblicazione del bando

1. Il presente bando e il modello di domanda è pubblicato e reperibile sul sito istituzionale del Comune di \_\_\_\_\_ al seguente link: [http:// \\_\\_\\_\\_\\_](http://_____)
2. Sarà possibile richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti inviando una richiesta via e-mail all'Ufficio \_\_\_\_\_ Amministrativo al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_
3. Il Responsabile del procedimento è \_\_\_\_\_
4. Avverso l'atto di conclusione del procedimento, potrà essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

#### **art. 15** informativa sulla privacy

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa che i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura.
3. I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.
4. Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy e all'art.4 del GDPR e quindi: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
5. Gli interessati sono titolari dei diritti previsti dall'art.7 del Codice Privacy e dall'art.15 del GDPR.

#### **art. 16** pubblicazione dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013

1. Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti sono soggetti alla pubblicazione prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 1.